



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Servizio Tutela Ambiente

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DELL'INVASO DI GUARDIALFIERA *(Legge regionale 23 dicembre 1998 n° 18 e s.m.)*

Art. 1

Disposizioni generali

- 1.1 In assenza di specifici divieti, la navigazione sull'invaso di Guardialfiera è consentita, negli specchi d'acqua e con le modalità specificate nel successivo art. 2, a tutti i natanti privi di motore o dotati di motore a propulsione elettrica adibiti a fini turistici all'uopo autorizzati dalla Provincia, con acque calme e buona visibilità, dall'albo fino al tramonto.
- 1.2 La navigazione potrà essere svolta, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 18 luglio 2005 n° 171, dalla L.R. n° 18/98 e ss.mm., dal codice della navigazione, dai relativi regolamenti di esecuzione e dalle altre leggi speciali, mediante l'uso di natanti a remi, a vela o similari aventi le caratteristiche e con le modalità indicate nell'art. 27 del predetto D.Lgs n° 171/05.

Art. 2

Zone navigabili, modalità da adottare durante la navigazione e divieti

- 2.1 La navigazione nell'invaso di Guardialfiera è consentita negli specchi d'acqua individuati nell'apposita cartografia che sarà affissa, in prima applicazione, in prossimità del pontile localizzato presso il ristorante "La Cascina del Lago" e materializzati, ove possibile, con boe cilindriche di colore giallo e/o cartelli segnaletici a terra.
- 2.2 Nel corso delle operazioni di prelievo delle acque da parte degli aeromobili della Protezione Civile è severamente vietata la navigazione e lo stazionamento delle imbarcazioni nella fascia lacuale appositamente dedicata.
- 2.3 In presenza di idonei sistemi di allertamento, le operazioni di prelievo delle acque saranno segnalate mediante avvisatori acustici e visivi appositamente predisposti.
- 2.4 Dall'attivazione delle segnalazioni acustiche e visive e per tutta la durata del loro funzionamento, le imbarcazioni presenti in tali aree dovranno spostarsi, con immediatezza, fuori dalla fascia lacuale dedicata agli aeromobili della Protezione Civile, ovvero, attraccare alle sponde più vicine.

- 2.5 In caso di segnalato malfunzionamento del sistema di allertamento è severamente vietata la navigazione e lo stazionamento nell'intero specchio d'acqua dedicato agli aeromobili della Protezione Civile.
- 2.6 Fino alla realizzazione di ulteriori strutture appositamente predisposte, tutti i natanti dovranno accedere nelle acque dell'invaso esclusivamente dal pontile localizzato in prossimità del ristorante "La Cascina del Lago".
- 2.7 Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nel successivo art. 10 comma 2, i conduttori delle imbarcazioni dovranno osservare tutte le norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale nonché, prima della messa in acqua dell'imbarcazione, visionare e prendere conoscenza delle zone interdette alla navigazione.
- 2.8 Nello specchio d'acqua compreso tra la sponda ed i 20 metri dalla stessa, la navigazione è consentita a velocità ridotta e con il massimo livello di attenzione per la possibile presenza di vegetazione sommersa o semi-affiorante.
- 2.9 E' vietata in ogni caso la navigazione, lo stazionamento e l'ormeggio nelle zone a canneto e in quelle fangose.
- 2.10 E' vietato, altresì, stazionare al di sotto del viadotto della S.S. n° 647 Bifernina per una fascia di 60 metri dall'ingombro planimetrico delle opere d'arte.
- 2.11 Le manifestazioni sportive autorizzate dalla Provincia per effetto dell'art. 7 della L.R. n° 18/98 e s.m. dovranno essere espletate, di norma, nello specchio d'acqua appositamente individuato.
- 2.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa nazionale è consentito l'esercizio della pesca nell'invaso mediante l'utilizzo di natanti da diporto a remi o a vela secondo le disposizioni previste dalla L.R. n° 7/98 e ss.mm.

Art. 3

Natanti ed imbarcazioni in locazione

- 3.1 La locazione dei natanti da diporto a vela o a remi o similari può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 18 luglio 2005 n° 171.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto nel successivo art. 10 comma 2, in caso di locazione delle unità di navigazione, i locatori sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4

Deroghe

- 4.1 Il divieto di mettere in acqua natanti dotati di motore a scoppio nonché i divieti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per i punti 2.2, 2.4 e 2.5, non vigono per le imbarcazioni utilizzate da o per conto di Enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio, di assistenza e di altri compiti e servizi di pubblica utilità.

Art. 5
Manifestazioni

- 5.1 E' vietata qualsiasi tipo di manifestazione sull'invaso senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Campobasso ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 18/98 e s.m.

Art. 6
Scarico rifiuti

- 6.1 Su tutto l'invaso, sulle sponde e sul pontile è vietato svuotare e riversare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.
- 6.2 I rifiuti solidi o liquidi dovranno essere stoccati esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le amministrazioni comunali.

Art. 7
Norme di comportamento degli utenti

- 7.1 E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori ed i dispositivi di segnalazione acustici e visivi diurni e notturni. E' comunque vietato abbandonare relitti di imbarcazioni in qualsiasi sponda del lago.

Art. 8
Sanzioni

- 8.1 Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs 18 luglio 2005 n° 171, chiunque viola i divieti e le disposizioni previste dal citato regolamento, non contemplate nel predetto decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per effetto dell'art. 7 bis del D.lgs n° 267/2000.

Art. 9
Vigilanza

- 9.1 La vigilanza ai fini del rispetto del presente regolamento è effettuata dagli agenti di polizia provinciale e da tutti gli organismi preposti secondo la normativa vigente.

Art. 10
Informazione

- 10.1 Il presente regolamento sarà affisso presso gli albi pretori dei Comuni rivieraschi e presso i pontili di attracco.

10.2 E' fatto obbligo, per tutti coloro che intendano navigare sulle acque dell'invaso, tenere a bordo dell'imbarcazione copia del presente regolamento.

Art. 11

Norme generali e di sicurezza

- 11.1 Per tutto quanto non previsto nella presente regolamentazione si fa riferimento alla legge regionale 23 dicembre 1998 n° 18 e ss.mm. e alle norme nazionali vigenti.
- 11.2 La Provincia non risponde per eventuali incidenti causati dall'inosservanza delle presente regolamentazione e/o per l'inosservanza alle norme di sicurezza previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.